

## DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

Vigente al : 24-6-2023

Capo II

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni

Art. 23

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

- 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
  - a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del <u>codice dei contratti pubblici</u>, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al <u>decreto legislativo ((18 aprile 2016, n. 50</u>, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis));
  - c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ((, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)).
  - 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).